

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 28 settembre 2018

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 24 settembre 2018 - n. XI/554

Integrazione delle risorse destinate al programma regionale 2017/2019, ex d.g.r. 6714/2017, finalizzate al consolidamento e al sostegno dell'incremento del fabbisogno di servizi minimi di accoglienza, presa in carico e ospitalità per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Annualità 2018

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;

Vista la d.c.r. n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che al punto 2.2 prevede tra le sue finalità strategiche il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, attraverso la prosecuzione delle sperimentazioni attivate per quanto riguarda la presa in carico delle donne vittime di violenza, la definizione di progetti personalizzati volti alla fuoriuscita dalla violenza e al recupero dell'autonomia;

Visto inoltre che all'art. 2 della suddetta l.r. n. 11/2012 la Regione Lombardia pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge suindicata, che prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;

Vista la d.g.r. n. 6714 del 14 giugno 2017 «*Determinazioni in ordine al consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» - programma 2017/2019*» con la quale Regione Lombardia ha destinato al sostegno dei progetti oggetto di accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e i comuni capifila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza già attive, sulla base della D.g.r. n. 4046 del 18 settembre 2015 e/o della d.g.r. n. 4955 del 21 marzo 2016, la somma di euro 3.693.786,00;

Vista inoltre la d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016 «*Determinazioni in ordine all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza all'interno di reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»*» con la quale Regione Lombardia ha avviato un programma diretto a sostenere due tipologie di interventi, uno dei quali promuoveva la nascita di nuovi centri antiviolenza all'interno di Reti territoriali interistituzionali già esistenti;

Richiamata inoltre la d.g.r. n. 6008 del 19 dicembre 2016 con la quale Regione Lombardia ha approvato il documento «Osservatorio regionale antiviolenza: funzionalità del sistema, soggetti coinvolti e protezione dei dati personali» - modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. X/2795 del 5 dicembre 2014;

Preso atto che il Decreto n. 8601 del 13 luglio 2017 con cui è stata approvata l'attivazione del programma regionale e in particolare l'allegato A «*Termini e modalità per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla d.g.r. n. 6714 del 14 giugno 2017*» fissava:

- al 30 giugno 2018 la chiusura della prima annualità di progetto dei progetti biennali 2017/2019;
- al 31 luglio 2018 la trasmissione della rendicontazione e monitoraggi della prima annualità dei progetti biennali 2017/2019;
- al 30 giugno 2019 la scadenza dei progetti;

Visto il Decreto n. 15775 del 6 dicembre 2017 con il quale Regione Lombardia, condivisi i progetti pervenuti, approvava l'elenco dei 18 Comuni con i quali si impegnava a sottoscrivere, e ha successivamente sottoscritto, accordi di collaborazione ai sensi della d.g.r. n. 6714/2017;

Dato atto che il 30 giugno 2018 si è chiusa la prima annualità dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione e che tutti i 18 Comuni hanno trasmesso entro i termini previsti le rendicontazioni e i monitoraggi relativi alla prima annualità al fine dell'erogazione della seconda tranche del contributo complessivamente concesso;

Valutata la necessità di stanziare ulteriori risorse emersa dall'analisi della rendicontazione e dei monitoraggi pervenuti e dai flussi informativi regionali relativi ai dati aggregati estratti dall'Osservatorio regionale antiviolenza - O.R.A. che nell'insieme evidenziano un incremento significativo di accessi e prese in carico da parte dei centri antiviolenza nonché di vittime messe in protezione nelle case rifugio, durante i primi sei mesi del 2018;

Stabilito di destinare ulteriori risorse ad integrazione del programma di cui alla d.g.r. n. 6714 del 14 giugno 2017 finalizzate a sostenere l'incremento del fabbisogno emerso e i maggiori oneri sostenuti dalle 18 Reti territoriali interistituzionali al fine di garantire i servizi minimi di accoglienza, presa in carico e ospitalità sui territori di riferimento;

Stabilito pertanto, di individuare con il presente provvedimento le «*Modalità di utilizzo delle risorse destinate ad integrazione del programma di cui alla d.g.r. n. 6714 del 14 giugno 2017 finalizzate a garantire i servizi minimi di accoglienza, presa in carico e ospitalità - annualità 2018*» di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il consolidamento e potenziamento dei servizi minimi di accoglienza, presa in carico e ospitalità delle donne vittime di violenza e i loro figli, anche per spese già sostenute relativamente a tali servizi avviati o erogati, nel corso del 2018, dalle diciotto Reti territoriali interistituzionali antiviolenza i quali Comuni capifila hanno sottoscritto con Regione Lombardia accordi di collaborazione ai sensi della d.g.r. n. 6714 del 14 giugno 2017 - programma 2017/2019;

Dato atto che le risorse disponibili ammontano a euro 443.828,00 a valere sul capitolo 12.05.104.13486 del bilancio regionale per l'esercizio 2018;

Valutata la necessità di ripartire le risorse ai 18 Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali sulla base di specifici indicatori individuati sulla base di dati oggettivi così come di seguito elencati, così da garantire una ripartizione delle risorse proporzionale al fabbisogno delle aree di intervento:

- 40% sulla popolazione residente;
- 40% sul numero dei centri antiviolenza aventi convenzioni attive, anche successivamente sottoscritte con gli stessi Comuni beneficiari del presente provvedimento, ai sensi della d.g.r. 5878 del 28 novembre 2016;
- 20% sul numero delle donne prese in carico dai centri antiviolenza, per Rete, in riferimento al periodo dal 1° luglio 2017 al 31 luglio 2018, così come risultanti dall'elaborazione dei dati dell'Osservatorio Regionale Antiviolenza;

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente tutti gli atti necessari per l'attuazione, compresa la ripartizione tra i comuni capifila delle risorse secondo i criteri stabiliti con il presente provvedimento;

Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito di Regione Lombardia, nonché nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:

1. di approvare le «*Modalità di utilizzo delle risorse destinate ad integrazione del programma di cui alla D.g.r. n. 6714 del 14 giugno 2017 finalizzate a garantire i servizi minimi di accoglienza, presa in carico e ospitalità - annualità 2018*» di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le risorse ammontano a euro 443.828,00 e sono rese disponibili sul capitolo 12.05.104.13486 del bilancio regionale per l'esercizio 2018;

3. di stabilire che le risorse sono ripartite ai 18 Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali sulla base di specifici indicatori come di seguito elencati così da garantire una ripartizione delle risorse proporzionale al fabbisogno delle aree di intervento, in misura pari al:

- 40% sulla base della popolazione residente;
- 40% sulla base del numero dei centri anti violenza aventi convenzioni attive anche successivamente sottoscritte con gli stessi Comuni beneficiari del presente provvedimento, ai sensi della d.g.r. 5878 del 28 novembre 2016;
- 20% sulla base del numero delle donne prese in carico dai centri anti violenza, per Rete, in riferimento al periodo dal 1° luglio 2017 al 31 luglio 2018, così come risultanti dall'elaborazione dei dati dell'Osservatorio Regionale Anti violenza;

4. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente tutti gli atti necessari per l'attuazione, compresa la ripartizione tra i comuni capifila delle risorse secondo i criteri stabiliti con il presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito di Regione Lombardia, nonché nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

Allegato A**MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AD INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DI CUI ALLA DGR N. 6714 DEL 14/06/2017 FINALIZZATE A GARANTIRE I SERVIZI MINIMI DI ACCOGLIENZA, PRESA IN CARICO E OSPITALITÀ – ANNUALITÀ 2018****1. FINALITÀ E OBIETTIVI**

Consolidamento e potenziamento dei servizi minimi, ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014, di accoglienza, presa in carico e ospitalità delle donne vittime di violenza e i loro figli, anche per spese già sostenute relativamente a tali servizi avviati o erogati nel corso del 2018, dalle diciotto Reti territoriali interistituzionali antiviolenza i cui comuni capifila hanno sottoscritto con Regione Lombardia accordi di collaborazione ai sensi della d.g.r. n. 6714 del 14/06/2017 – programma 2017/2019.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono partecipare all'iniziativa i Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali che hanno sottoscritto con la Regione Lombardia accordi di collaborazione ai sensi della D.g.r. n. 6714 del 14/06/2017.

3. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE RISORSE

I soggetti Beneficiari, di cui al punto 2 del presente allegato, dovranno presentare una "Scheda programmatica" – il cui modello verrà approvato con provvedimento successivo della Direzione Generale competente - definita dal Comune capofila in accordo con i partner della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza. La scheda programmatica dovrà indicare la destinazione e le modalità di utilizzo delle risorse.

4. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI FINANZIABILI

Con la presente iniziativa regionale si intendono riconoscere le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 e finalizzate a garantire i seguenti servizi minimi ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014:

- Spese per l'ospitalità delle donne e i loro figli minori messi in protezione: quota giornaliera e spese per consulenze specialistiche non comprese nella quota giornaliera. Le risorse riconosceranno le spese relative all'ospitalità di donne e loro figli/e sostenute dai Comuni capofila o dai Comuni aderenti alle rispettive Reti territoriali antiviolenza;
- Servizi di ascolto, accoglienza e presa in carico delle donne vittime di violenza garantiti dai centri antiviolenza (quali ad esempio servizi di accoglienza, servizi di consulenza legale, consulenza psicologica, servizi di accompagnamento all'autonomia lavorativa e abitativa e servizi di presa in carico dei minori);

Verranno riconosciute spese relative a servizi erogati e non coperti da risorse già assegnate a progetti oggetto di accordi di collaborazione ai sensi della Dgr n. 6714 del 14/06/2017 – programma 2017/2019.

5. LE RISORSE DISPONIBILI

Ad essa sono destinati complessivamente euro 443.828,00 a valere sul capitolo 12.05.104.13486 bilancio regionale per l'esercizio 2018;

6. MODALITÀ DI RIPARTO DELLE RISORSE

Le risorse verranno ripartite sui Comuni beneficiari, così come descritti al punto 2 'Soggetti Beneficiari' del presente allegato, in misura pari al:

- 40% sulla base della popolazione residente;
- 40% sulla base del numero dei centri antiviolenza aventi convenzioni attive, anche successivamente sottoscritte con gli stessi Comuni 'Beneficiari' ai sensi della D.g.r 5878 del 28/11/2016;
- 20% sul numero delle donne prese in carico dai centri antiviolenza, per Rete, in riferimento al periodo dal 1° luglio 2017 al 31 luglio 2018, così come risultanti dall'elaborazione dei dati dell'Osservatorio Regionale Antiviolenza;

7. TEMPISTICA DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Le risorse ripartite tra le 18 Reti territoriali antiviolenza secondo i criteri suindicati saranno trasferite con le seguenti modalità:

- 1ª quota pari al 70% delle risorse assegnate a ciascun Comune capofila a seguito dell'atto di validazione della scheda programmatica da parte di Regione Lombardia;
- 2ª quota pari al 30%, a seguito della verifica della rendicontazione delle attività previste dalla 'scheda programmatica' che i Comuni sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31/12/2018.

8. DURATA DEL PROGETTO

L'iniziativa regionale dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2018.

9. INAMMISSIBILITÀ

La domanda di contributo dovrà essere presentata dai soggetti Beneficiari individuati dal presente provvedimento sarà considerata inammissibile se:

- presentata da comuni capifila diversi da quelli che hanno sottoscritto l'accordo di collaborazione ai sensi della d.g.r. 6714/2017;
- presentata con modalità e tempi differenti da quelle previsti nei successivi provvedimenti della Direzione generale competente.

10. MONITORAGGIO

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza dei progetti e delle azioni previste, nonché i risultati raggiunti sul territorio. Monitorerà inoltre, attraverso il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza), il numero delle donne accolte e prese in carico dai Centri antiviolenza, la tipologia di maltrattamento e i servizi forniti alle donne, anche in fase di ospitalità presso le Case rifugio.